

II ? CAT.- canoe. Onde la canoa sia regolamentare è necessario che la retta o regolo a b, applicato traversalmente all'esterno del fasciame, possa essere tangente a tutti i punti della curva dc ($Fig. \ A.$) e che il perno della scalmiera e non cada oltre i 2 cent. (V. Fig. B.) all'esterno della stessa. La canoa può essere tanto a fasciame liscio (Fig. A) come a tavole sovyrapposte (Fig. B.); in questo caso il regolo a b dovrà poter tangenziare sugli spigoli esterni delle stesse. L'imbarcazione colla curva mostrata alla Fig. C., su cui non può essere tangente la retta a b, sarà riflutata.

III? CAT.- BARCHE ALLA VENEZIANA ($Fig.\ D$) $a\ b$, flanchi, $b\ b$ fondo dell'imbarcazione (80 cent. minimo per le serie a 4, 6 ed 8 vogatori)

IV CAT. - YOLE DI MARE può essere tanto a fasciame liscio come a tavole sovrapposte ($Fig.\ E$); c.d curva dell'imbarcazione, a.b perpendicolare abbassata sull'orio esterno del bordo.

V. CAT. SANDOLINI (Fig. F); a b, a b flanchi, b b fondo dell'imbarcazione.



DELLE IMBARCAZIONI.

ART. 17.

Le imbarcazioni da corsa, riconosciute dal Rowing-Club Italiano, sono divise nelle cinque seguenti categorie:

I. Outriggers;

II. Canoe (yole-gigs);

III. Barche montate alla veneziana;

IV. Yole di mare;

V. Sandolini.

La categoria I, o degli Outriggers, comprende le imbarcazioni di forma, dimensione e costruzione interamente libera.

ART. 19.

La Canon, di cui è formata la II categoria, è quell'imbarcazione senza bracci all'esterno per le scalmiere, ed avente le stesse coll'angolo d'attacco della voga non sporgente all'infuori del prolungamento della propria curva esterna, sezione trasversale (Vedi disegno).

La III categoria, o delle Barche montate alla veneziana, è formata dalle imbarcazioni vogațe in pledi. Essa comprende due divisioni: cioé tipo libero e tipo obbligato.

La prima divisione, ammette completa libertà nella costruzione. Nella seconda, la libertà di costruzione è limitatà dal fondo il quale dovrà essere completamente piatto in tutte le sezioni trasversali, ed avere un limite minimo in larghezza, misurata all'esterno della sezione maestra (Vedi disegno).

ART. 21.

La Yola di mare, di cui consta la IV categoria, è quell'imbarcazione differente essenzialmente dalla Canoa, per la posizione delle scalmiere che sono a murata, cioè senza bracci o risalti sporgenti di sorta e coll'angolo d'attacco della voga non sortente dalla perpendicolare innalzata sulla linea esterna del bordo (Vedi disegno).

ART. 22.

La V categoria, formata dai Sandolini comprende quelle imbarcazioni montate da un sol vogatore con pagaia.

I Sandolini possono essere a fondo rotondo (Périssoires) od a fondo piatto. Nel primo caso la loro costruzione è interamente libera, nel secondo vien limitata

nel fondo e nei fianchi che dovranno essere completamente piatti (Vedi disegno). Le Périssoires concorrono nelle gare indette per Sandolini, senza distinzione di fondo, e sono esclusi da quelle riscrvate al Sandolini con fondo piatto.

Le categorie I, II, III e IV sono inoltre formate ciascheduna da cinque serie d'imharcazioni, cioè ad uno, due, quattro sei ed otto vogatori.

La seconda divisione della categoria III, Barche montate alla Veneziana, a norma dell'art. 20, avrà la serie ad uno e due vogatori, con un fondo non inferiore ai sessanta, e quelle a quattro, sei od otto vogatori, agli ottanta centimetri. È ammesso l'uso dei tiranti interni di rinforzo.

ART. 25.

Le categorie I, II e IV, nelle diverse serie, oltre alle caratteristiche essenziali fissate rispettivamente per ciascheduna di esse agli articoli 18, 19 e 21 del presente Codice, non hanno restrizione alcuna circa la loro costruzione e nei sedili dei vogatori, che possono essere tanto scorrevoli, quanto fissi.

. Esse vengono armate: di punta, allorche ogni vogatore maneggia un remo solo, e di coppia, quando ne ha due, eccezion fatta delle serie ad un vogatore che lo è esclusivamente nel secondo modo.

Tale differenza di armamento forma divisione speciale per la classificazione del

La categoria III ammette unicamente l'armamento di punta.

ART. 26.

Le imbarcazioni descritte non potranno concorrere che nelle gare per esse espressamente bandite, tuttavia oltre che pei tipi considerati nelle cinque categorie di cui sopra, potranno dalle diverse Direzioni venir indette, con preavviso almeno di mesi tre, gare speciali per altri tipi d'imbarcazioni, purchè in detti bandi o preavvisi ne vengano dettagliatamente descritte le caratteristiche essenziali che li distinguono.

È inoltre in facoltà delle direzioni di lasciare gare libere a tutti i tipi d'imbarcazioni.

ART. 27.

La III e V categoria separatamente e la I, II e IV assieme, formano tre distinte divisioni, in ciascheduna delle quali vengono rispettivamente classificati i Canottieri che prendono parte alle Regate.

L'ultima divisione però, formata delle categorie I, II e IV si suddivide inoltre per detta classificazione in due distinte divisioni, a seconda che l'armamento delle imbarcazioni in essa comprese, ha luogo di punta o di coppia.